



**Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ai fini del rinnovo del Consiglio camerale 2025-2030**

**ART. 1  
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo (di seguito Camera di Commercio) dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di proprie banche dati, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni indicate.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

**ART. 2  
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sono puntuali e a campione. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo, a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. Nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 3.
4. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato, rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori, si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.
5. I controlli sono effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.
6. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento, che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio e di chiusura, la sede delle operazioni, le generalità dei presenti in sede o da remoto, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

### **ART. 3 CONTROLLI PUNTUALI**

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
  - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio;
  - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
  - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
  - e) la completezza delle informazioni documentate;
  - f) le somme e la congruenza tra il numero delle imprese dichiarato nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B al D.M. 156/2011 e tra il numero (eventuale) delle piccole imprese dichiarate nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B; sarà oggetto di controllo anche la somma relativa agli occupati rispetto alla ripartizione riportata all'Allegato A);
  - g) le somme e la congruenza tra il numero degli iscritti dichiarato nel modello C e nella versione dell'allegato D al D.M. 156/2011;
  - h) l'iscrizione al Registro delle Imprese – REA della Camera di Commercio di Venezia Rovigo al 31/12/2024 (sedi legali, sedi secondarie e unità locali);
  - i) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
  - j) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
  - k) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
  - l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
  - m) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
  - n) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
  - o) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
  - p) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre (verifica duplicazioni tra settori diversi per la stessa organizzazione);
  - q) la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione;
  - r) per il settore del commercio la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
  - s) per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;
  - t) per il settore industria la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese che hanno meno di 50 occupati.
- 1.1 Con riferimento ai suddetti controlli e ai relativi esiti, si procederà secondo quanto di seguito indicato:

- a) le imprese che risultano cancellate al RI-REA alla data del 31/12/2024 o in data antecedente, saranno eliminate d'ufficio dagli elenchi senza ulteriori controlli;
  - b) le imprese che risultano iscritte al RI-REA di altre Camera di Commercio alla data del 31/12/2024, saranno eliminate d'ufficio dagli elenchi senza ulteriori controlli;
  - c) le imprese che risultano iscritte al RI-REA e non cancellate al 31/12/2024, con codice ATECO coerente, vengono conteggiate senza ulteriori controlli, fatti salvi quelli relativi al pagamento della quota associativa ove le stesse rientrano nel campione secondo quanto indicato al successivo art. 5;
  - d) le imprese che risultano iscritte al RI-REA e non cancellate al 31/12/2024, con codice ATECO non coerente, vanno controllate e, a seconda degli esiti del controllo, trattate secondo quanto indicato al successivo comma 2 o eliminate d'ufficio dagli elenchi;
  - e) per le presenze multiple (sede legale, secondaria, unità locale) nell'ambito del medesimo settore presentate dalla stessa associazione: dove gli indirizzi non coincidono vanno conteggiate, mentre in caso di indirizzi coincidenti vanno controllate e trattate secondo quanto indicato al successivo comma 2;
  - f) se una impresa è stata presentata da una associazione di categoria su due settori diversi, ossia in due elenchi, l'associazione su richiesta della Camera con le modalità di cui al successivo comma 2, dovrà optare per uno dei due e l'ufficio effettuerà le conseguenti cancellazioni;
  - g) per le imprese inattive e non cancellate al 31/12/2024: vengono conteggiate nel caso in cui risulti assegnato un codice ATECO coerente, mentre vengono cancellate d'ufficio dagli elenchi nel caso di codici ATECO mancanti o pari a zero;
  - h) in ogni caso saranno escluse d'ufficio dagli elenchi le imprese per le quali non è stato dimostrato il pagamento della quota di iscrizione con le modalità previste al successivo art. 5.
2. Ove si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento mediante PEC informa l'organizzazione interessata di tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 56939 del 05/03/2012).
  3. La regolarizzazione delle somme dichiarate con quanto risultante post verifica (non coincidente con i totali riportati allegati A e C) avverrà come segue: l'ufficio predisporrà apposito modello diverso da quelli presentati, dove verranno indicati da parte dell'ufficio stesso i nuovi numeri, sia per ciò che concerne il totale delle imprese che per le piccole imprese. Ai proponenti verrà chiesto di firmare tali dichiarazioni integrandole con il numero degli addetti (debitamente distinto tra titolari, familiari e dipendenti) corrispondenti al nuovo elenco. Per i sindacati ed i consumatori va ripresentato l'allegato D perché, essendo stato trasmesso in formato non modificabile, l'ufficio non può elaborarlo.
  4. E' facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

#### ART. 4

### CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatti salvi i controlli di cui all'art. 3 relativamente alle imprese elencate nell'allegato B al DM 156/2011 hanno per oggetto:
  - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31/12/2024;
  - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale intera nel biennio 2023-2024 (effettiva quota di adesione e non una quota meramente simbolica, in coerenza con l'importo deliberato e documentato dall'organizzazione imprenditoriale).
2. I controlli a campione verranno effettuati su tutti gli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto disposto all'art. 2 c. 3. Il campione oggetto del controllo sugli elenchi è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 imprese e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento per randomizzazione semplice che genera numeri casuali senza ripetizione tramite foglio di calcolo.
3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del Procedimento chiedono all'organizzazione interessata, mediante PEC, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa:
  - a) **risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo** delle imprese sottoposte a campione: si estrae un nuovo campione con la stessa numerosità del primo (es. se mancano 10 o più pagamenti su 30 viene effettuato un nuovo controllo su un campione di ulteriori 30 iscritti);
  - b) **risultati inferiore ad un terzo**: si estrae un nuovo campione uguale ai mancati pagamenti (es. se mancano 1 o 2 pagamenti saranno richiesti rispettivamente 1 o 2 nuovi riscontri);

In entrambi i casi qualora tra le nuove imprese campionate risultino delle non pagate, si procederà con quanto previsto alla lettera b).

6. Sono oggetto di controlli a campione anche i dati degli OCCUPATI dichiarati in modo aggregato dalle associazioni nell'allegato A al DM 156/2011, qualora il responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulla dichiarazione rilasciata: si procederà a verificare la congruità del valore dichiarato con il dato trasmesso dall'Inps ad Infocamere, utilizzando tale dato solo ed esclusivamente per ricavare un'attendibilità di massima di quanto dichiarato dall'organizzazione. Ove il totale degli occupati dichiarato dall'Associazione dovesse risultare significativamente superiore, ossia sopra il 40%, al totale risultante nel sistema informativo camerale, si procederà come segue:
  - a) verrà inviata una richiesta di chiarimento all'associazione volta a verificare il totale del numero degli occupati dichiarato, e ad acquisire analisi dettagliata in merito alle fonti da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione e le modalità di elaborazione degli stessi;
  - b) il Responsabile del procedimento ove riterrà opportuno, potrà ulteriormente approfondire, ricorrendo eventualmente anche all'esibizione, riferita alle posizioni estratte a campione di cui al precedente c. 3, della documentazione a comprova del dato puntuale del "numero di occupati", sulla base delle fonti indicate.

Si precisa che, in sede di controllo, sarà necessario esibire le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle imprese o la documentazione rilasciata dagli istituti previdenziali e assistenziali. Nel caso in cui le fonti dei dati siano altre, occorre specificarne la natura e documentare i dati, onde consentirne la verifica

direttamente presso le relative imprese.

7. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i., il responsabile del procedimento, onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle stesse imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 39517 del 07/03/2014, implementa ulteriori modalità di controllo.

In tale ipotesi le imprese con multipla iscrizione da verificare, verranno selezionate con le seguenti modalità: a tappeto se inferiori a 3, a campione nella misura del 5% delle imprese multiple presenti negli elenchi, con un limite minimo di 3 e massimo di 30 imprese per ciascun settore, tramite la metodologia descritta al precedente comma 2. Per ogni campione estratto sarà richiesta la prova dell'effettiva adesione delle imprese alle diverse organizzazioni imprenditoriali interessate.

8. Si applicano per quanto compatibili i commi 2, 3 e 4 dell'art 3 del presente disciplinare.

## **ART.5**

### **CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al DM 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento, fatto salvo quanto disposto all'art. 2 c. 4.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 iscritti e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione sindacale o associazione di consumatori. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento per randomizzazione semplice che genera numeri casuali senza ripetizione tramite foglio di calcolo.
3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del procedimento chiedono mediante PEC all'organizzazione/associazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Ai fini del controllo in oggetto dovrà essere prodotta, oltre alla documentazione attestante la regolare iscrizione:
  - a) per i lavoratori: anche documentazione attestante che l'iscritto estratto sia, alla data del 31/12/2024, effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di commercio, con esclusione dei pensionati;
  - b) per i consumatori: anche la documentazione attestante che i nominativi estratti siano, alla data del 31/12/2024, riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di commercio, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute, in base alle leggi regionali in materia.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, si procede secondo quanto indicato al precedente art. 4, comma 5.
6. Si applicano per quanto compatibili i commi 2 e 3 dell'art 3 del presente disciplinare.

**ART. 6**  
**CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO**

1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
  - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
  - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
  - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
  - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

**ART. 7**  
**TEMPISTICA DEI CONTROLLI**

1. I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati, ai fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa e salvo che norme speciali dispongano diversamente, a partire dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

**ART. 8**  
**DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione, in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio, le note del Ministero dello Sviluppo Economico, ora MIMIT, specificamente riferite all'esecuzione dei controlli di cui trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.
3. Il Responsabile del procedimento si riserva di adottare con proprio provvedimento eventuali ulteriori specifiche operative inerenti il rinnovo del Consiglio camerale.